



COMUNE DI SAN VERO MILIS

Provincia di Oristano

Via E. d'Arborea, 5 - 09070 San Vero Milis

C.F. \ p. I.V.A. 00068380955

www.comune.sanveromilis.or.it

Tel 0783 – 460110

Fax 0783 – 460130

protocollo@comune.sanveromilis.or.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ACQUISTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURE IN ECONOMIA

Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.31 del 05.12.2014

LA SEGRETARIA COMUNALE
Dr.ssa Marisa Deias

INDICE

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Ambito di applicazione, normativa di riferimento, principi generali

Art. 2 Limiti di applicazione -

Titolo II: Procedure per l'acquisizione di lavori, beni e di servizi in economia

Art. 3 Programmazione

Art. 4 Progettazione

Art. 5 Responsabile del Procedimento, Direttore del l'esecuzione del contratto, Direttore dei Lavori

Art. 6 Pubblicità, comunicazioni, obblighi informativi

Art. 7 Forme contrattuali

Art. 8 Presentazione e prelievo di campioni - Contestazioni

Art. 9 Cauzioni e garanzie

Art. 10 Accordi quadro

Art. 11 Revisione dei prezzi

Titolo III: Modalità per l'acquisizione di lavori, beni e di servizi in economia

Art. 12 Forme delle acquisizioni in economia

Art. 13 Sistemi di affidamento mediante cottimo fiduciario

Art. 14 Criteri di aggiudicazione

Art. 15 Requisiti dei fornitori e dei prestatori di servizi

Art. 16 Procedure di affidamento mediante cottimo fiduciario

Art. 17 Modalità di affidamento Fascia "A"

Art. 18 Modalità di affidamento Fascia "B"

Art. 19 Principio di rotazione

Art. 20 Deroghe al principio di rotazione

Art. 21 Valutazione di congruità. Prezzi di riferimento

Titolo IV Esecuzione forniture e servizi

Art. 22 Subappalto

Art. 23 Gestione dell'esecuzione

Art. 24 Procedura di verifica su forniture e beni

Art. 25 Termini di pagamento

Titolo V Disposizioni particolari sui servizi

Art. 26 Affidamento dei servizi (art. 252 Dpr 207/10)

Titolo VI Disposizioni particolari sui Lavori

Art. 27 Subappalto

Art. 28 Perizia suppletiva per maggiori spese

Art. 29 Affidamenti in economia complementari all'appalto

Art. 30 Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto

Art. 31 Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

Titolo VII Disposizioni finali

Art. 32 Interventi di somma urgenza e somma urgenza

Art. 33 Norma di rinvio

Art. 34 Entrata in vigore ed abrogazioni

ALLEGATO "TABELLA A"

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Ambito di applicazione, normativa di riferimento, principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi (d'ora innanzi per brevità anche "interventi"), del Comune San Vero Milis.

2. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'art. 3 del D.Lgs. n. 163/06.

3. Il Regolamento in economia recepisce i principi e le disposizioni contenute:

- a) nell'art. 125 del Codice dei Contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche ed integrazioni;
- b) nel Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 207/10);
- c) nelle norme contenute nella Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2005 n°7;
- d) nell'art 26 della legge 488/99;
- e) nelle altre norme legislative e regolamentari in vigore applicabili in materia.

4. L'affidamento di lavori, forniture di beni e di servizi mediante procedure in economia garantisce il rispetto dei principi di:

- trasparenza
- pubblicità
- rotazione
- parità di trattamento,
- non discriminazione
- proporzionalità,
- libera concorrenza.

5. In presenza di contratti misti, che comprendano lavori e/o servizi e/o forniture, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 15 del D.Lgs. n. 163/2006 (cosiddetto "principio di prevalenza"); dovrà essere pertanto osservata la disciplina dettata per la prestazione che - per valore - risulta maggiore.

6. L'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 85 comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e secondo le disposizioni del D.P.R. 207/10, art. 335, può stabilire di procedere in tutto o in parte all'acquisto di lavori, beni e servizi in economia - nei limiti fissati dall'art 125 del D.lgs 163/06 - attraverso i mercati elettronici.

7. Gli importi indicati in tutti gli articoli del presente Regolamento si intendono al netto di IVA ma comprensivi degli oneri della sicurezza se dovuti.

8. Nessun intervento di importo superiore alla soglia comunitaria che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurre l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di sottrarsi al ricorso a procedure di evidenza pubblica secondo le modalità definite dal Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 2 Limiti di applicazione

1. Il ricorso alle procedure per le acquisizioni in economia è possibile per gli interventi ricompresi nella Tabella A allegata che trovasi in calce.

Ai sensi dell'art. 330 del D.P.R. 207/10 vengono inseriti nella Tabella A anche i servizi dell'allegato IIB del D.lgs. 163/06.

Con delibera di Giunta comunale potrà essere modificata la Tabella A al fine di sopprimere, introdurre o variare le tipologie di interventi ivi contenuti.

2. In conformità con le previsioni dell'art. 125 del Codice dei Contratti pubblici, è sempre ammessa l'acquisizione in economia, di beni e servizi (anche non compresi nella tabella A) nelle ipotesi tassative previste nel comma 10 del richiamato art.125 ossia:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale; si rinvia per questa specifica fattispecie all'art. 34.

Titolo II: Procedure per l'acquisizione di lavori, beni e di servizi in economia

Art. 3 Programmazione

LAVORI

1. Il programma annuale di lavori include l'elenco dei lavori " da realizzarsi in economia allorquando gli stessi risultino "prevedibili".

2. L'elenco annuale riporta, per ciascun lavoro da eseguire in economia, il nominativo del Responsabile del Procedimento.

3. Si rinvia - per la programmazione dei lavori in economia - alle previsioni contenute nell'art 128 del D.Lgs. 163/06 e nell'art 11 del D.P.R. 207/10

FORNITURE E SERVIZI

4. Alle acquisizioni in economia di beni e servizi si estende, per importi superiori a € 40.000,00, la disciplina di cui al D.M Infrastrutture dell'11.11.2001.

Art. 4 – Progettazione

LAVORI

1. I lavori da eseguire in economia devono risultare

- da apposito progetto(redatto esclusivamente in forma esecutiva o definitiva)

-oppure da semplice perizia di stima; la perizia di stima dovrà contenere:

- una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori (comprensiva delle specifiche tecniche),
- il computo metrico estimativo
- il quadro economico dell'intervento, oltre al Piano di Sicurezza e Coordinamento, ove richiesto.

2. Il progetto o la perizia non sono, di regola, soggetti a verifica, fatta eccezione per gli interventi di cui all'art. 125, comma 6, lett. b) di manutenzione programmata di importo superiore ad € 100.000,00, per i quali è necessario il progetto secondo quanto previsto all'art. 105 del D.P.R. n. 207/10.

FORNITURE E SERVIZI

1. Gli affidamenti in economia di forniture e servizi - se ritenuto opportuno dal responsabile del servizio competente alla spesa in relazione al singolo intervento- sono oggetto di "progettazione" in conformità con l'art. 279 del 207/10.

2. Il "progetto" viene sottoposto all'approvazione della Giunta comunale.

3. Il progetto comprende:

- la relazione con descrizione dell'intervento
- le specifiche tecniche
- il capitolato d'oneri
- lo schema di contratto
- l'indicazione su Direttore dell'esecuzione e Responsabile unico del procedimento
- corrispettivo e modalità di pagamento
- tempi di esecuzione
- eventuali altre informazioni ritenute utili in relazione al singolo caso

Art. 5 Responsabile del Procedimento, Direttore dell'esecuzione del contratto, Direttore dei Lavori

1. Per ogni procedimento volto all'acquisizione in economia di lavori forniture o servizi, il Responsabile del servizio competente alla spesa, nomina un Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

2. La nomina viene fatta :

- con la determinazione di affidamento (nel caso di affidamenti diretti);
- nella programmazione di cui all'art 3 o con la determinazione che approva gli atti di gara (nel caso di interventi non prevedibili)

In caso di mancata nomina, le relative funzioni sono svolte dal Responsabile del servizio medesimo.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti Il Responsabile Unico del Procedimento procede inoltre all'acquisizione del CIG/Smart CIG e dell'eventuale CUP.

LAVORI

1. Nell'ambito di ciascun lavoro, il Responsabile del servizio competente alla spesa nomina (oltre al Responsabile Unico del procedimento) come sopra indicato:

- il Progettista
- il Direttore dei Lavori.

2. Le nomine in questione sono indicate nella lettera di invito o nel bando di gara.

FORNITURE E SERVIZI

3. Il Responsabile Unico del Procedimento assolve, nel caso di forniture e servizi, alle funzioni di Direttore dell'esecuzione fatto salvo il caso in cui i suoi titoli di studio e

competenze siano inadeguati ai compiti per cui è nominato, in relazione alla complessità della fornitura o del servizio affidati.

4. In casi di verificata carenza in organico di personale adeguato, il Responsabile del servizio competente alla spesa può affidare l'incarico di Direttore dell'esecuzione a soggetto scelto secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di affidamento dei servizi.

5. Il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dell'esecuzione sono sempre riportati nella lettera di invito o nel bando di gara.

Art. 6 Pubblicità, comunicazioni, obblighi informativi

1. Le procedure di acquisto in economia non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dagli artt. 122 e 124 del D.Lgs. n.163/06

2. L'Amministrazione opera in modo tale da assicurare comunque che le procedure poste in essere avvengano nel rispetto del principio indicati nell'art 1 del presente Regolamento.

3. Laddove l'affidamento venga effettuato con "procedura aperta" il bando di gara è pubblicato – per minimo 15 giorni liberi consecutivi - :

- albo dell'ente;
- nel sito della Regione Sardegna "bandi e gare d'appalto"

4. Il bando in questi casi avrà il contenuto minimo stabilito dall'allegato IX A al D.lgs 163/06.

L'esito dell'affidamento preceduto da bando di gara sconta le medesime forme di pubblicità riservate al bando di gara.

4. L'esito degli affidamenti, disposti previa gara informale, è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul Profilo del committente dell'Amministrazione per 15 giorni liberi e consecutivi nelle ipotesi in cui, il valore dell'intervento sia di importo pari o superiore ad euro 40.000,00.

5. Ai concorrenti, in caso di gara informale o di procedura aperta sono garantite le comunicazioni di cui all'art 79 del D.Lgs. 163/06.

Art. 7 Forme contrattuali

1. Per i contratti di cottimo fiduciario relativi a lavori, forniture e servizi dovranno essere seguite le prescrizioni inerenti la forma contrattuale specificate nella tabella che segue:

- Contratti di importo inferiore ad euro € 20.000,00: scrittura privata con sottoscrizioni non contestuali (cosiddette "lettere commerciali");
- Contratti con seguenti a procedure a evidenza pubblica: forma pubblica amministrativa;
- Tutti gli altri: scrittura privata con sottoscrizioni contestuali o non contestuali.

2. Il Responsabile del servizio competente alla spesa può sempre optare per la forma pubblica amministrativa anche per contratti i cui importi ricadano nelle fasce 1 e 2 delle tabelle sopra riportate.

3. Nel caso di procedura aperta, di norma, il contratto viene sottoscritto in forma pubblica amministrativa.

4. La sottoscrizione del contratto, da parte del responsabile del servizio competente alla spesa, è subordinata alla verifica, nei modi che più ritiene opportuni, sui requisiti generali e speciali dichiarati dall'affidatario. Solo a seguito del "perfezionamento" contrattuale potrà essere autorizzata l'esecuzione del contratto.

5. E' ammessa, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 10, comma 11, del D.lgs.163/06, l'esecuzione d'urgenza.

Art. 8 Presentazione e prelievo di campioni – Contestazioni

1. Per procedure di affidamento relative a forniture potrà essere richiesta, quando ritenuto opportuno dal Responsabile del servizio competente alla spesa, la presentazione di campioni sigillati, riconoscibili, dei beni da fornire.

2. In tali frangenti e, quando la natura dei beni lo consenta, per tutta la durata della fornitura costituiscono termine di riferimento a garanzia del suo regolare svolgimento ed in caso di eventuale contestazione.

Art. 9 Cauzioni e garanzie

1. Per affidamenti rientranti nelle Fasce A della Tabella riportata all'art. 16 è possibile

prescindere, salvo diversa valutazione del Responsabile del servizio, dalla richiesta di cauzioni provvisorie e definitive.

2. Le cauzioni provvisorie e definitive, laddove richieste, sono svincolate a norma di legge.

3. E' sempre in facoltà del Responsabile del servizio competente alla spesa richiedere, in relazione al singolo intervento, polizze assicurative a tutela dell'Ente.

4. Per affidamenti tramite procedure elettroniche, non è richiesta la garanzia provvisoria; il controllo dei requisiti di cui all'art.38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. è svolto ai fini dell'aggiudicazione e della stipula del contratto.

Art. 10 Accordi quadro

1. E' possibile acquisire in economia:

- beni,
- servizi
- e lavori (di sola manutenzione, di manutenzione mediante accordi quadro).

2. Con l'accordo quadro si progettano affidamenti (con un unico contratto) per interventi periodici in cui le obbligazioni vengano pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto lasso temporale.

Il contenuto dell'accordo quadro viene determinato, dal Responsabile del servizio competente alla spesa, con propria determina.

Art. 11 Revisione dei prezzi

LAVORI

1. Al cottimo di lavori si applica la disciplina prevista dall'art. 133 del D.lgs. 163/06.

FORNITURE E SERVIZI

2. Trova applicazione, per i contratti di cottimo fiduciario di forniture e servizi, con durata superiore ad anni 1 (uno), la revisione dei prezzi di cui all'art 115 del D.lgs. 163/06. La revisione è fatta sulla base dell'indice ISTAT – FOI.

Titolo III: Modalità per l'acquisizione di lavori, beni e di servizi in economia

Art. 12 Forme delle acquisizioni in economia

1. Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:

- a) in amministrazione diretta;
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario
- c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

AMMINISTRAZIONE DIRETTA

2. Nell'amministrazione diretta il Responsabile Unico del Procedimento organizza ed esegue le forniture o i servizi per mezzo di personale dipendente o appositamente assunto, utilizzando materiali e mezzi dell'Amministrazione o noleggiando o acquisendo direttamente quelli che si dovessero rendere necessari.

Non sono soggette agli obblighi di tracciabilità le acquisizioni di beni effettuate in amministrazione diretta qualora non siano qualificabili come appalti.

Per i lavori in amministrazione diretta o con sistema misto si rinvia all'art. 31 del presente Regolamento

COTTIMO FIDUCIARIO

3. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a terzi secondo le modalità riportate negli articoli che seguono.

Art. 13 Sistemi di affidamento mediante cottimo fiduciario

1. L'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni con cottimo fiduciario può essere effettuato:

- a) in maniera "diretta" (art. 17)
- b) con gara informale (articoli 18)

2. E' riservata al Responsabile del servizio competente alla spesa la possibilità di procedere sempre e comunque, mediante procedura aperta (si rinvia all' art. 6 che precede per le forme di pubblicità sul bando di gara e sugli esiti di gara in caso di procedura aperta).

3. L'acquisizione di beni e servizi per cottimo fiduciario privilegia il ricorso alle procedure telematiche di acquisizione.

Art. 14 Criteri di aggiudicazione

1. Gli acquisti di beni e servizi, nonché l'affidamento dei lavori previsti dal presente Regolamento sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

- al prezzo più basso , qualora la fornitura dei beni o l'espletamento dei servizi, o l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati tecnici ovvero alle dettagliate descrizioni contenute nella lettera invito o nel bando;
- all'offerta economicamente più vantaggiosa , valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, i termini di pagamento, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento.

Art. 15 Requisiti dei fornitori e dei prestatori di servizi

1. Per concorrere all'affidamento della fornitura, dei lavori, o del servizio per cottimo fiduciario gli operatori economici devono possedere i requisiti generali e speciali previsti dagli articoli 38 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006 nonché i requisiti di qualificazione previsti per i lavori dalla vigente normativa.

2. La Stazione appaltante fissa i requisiti speciali di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale per forniture e servizi nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

Art. 16 Procedure di affidamento mediante cottimo fiduciario

1. Gli affidamenti di forniture di beni e servizi per cottimo fiduciario sono disposti sulla base di procedure disciplinate nei successivi articoli, determinate in relazione all'oggetto ed alle fasce di importo, di seguito elencate:

FASCE FORNITURE E SERVIZI AFFIDAMENTO

A) Importi inferiori ad euro 40.000,00 Affidamento Diretto previa verifica di congruità – vedi art.21;

B) Da euro 40.000,00 e fino all'importo massimo indicato nell'art. 125 comma 9 del D.lgs. 163/06 Gara informale con invito a 5 se esistenti in tale numero.

FASCE LAVORI AFFIDAMENTO

A) Importi inferiori ad euro 40.000,00 Affidamento diretto

B) Da euro 40.000,00 e fino all'importo massimo stabilito dall'art 125 comma 8 del D.lgs 163/06 Gara informale con invito a 5 se esistenti in tale numero

2. Per i contratti di lavori relativi ai beni culturali di cui all'art 197 del D.lgs. 163/06 la fascia B è elevata all'importo massimo fissato dall'art 204 comma 4 del D.lgs. 163/06 e successive modificazione, fatte salve disposizioni speciali derivanti da leggi nazionali o regionali.

3. Gli importo massimi indicati nelle fasce B non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.

4. E' consentito, al Responsabile del servizio competente alla spesa, procedere, allorché lo ritenga opportuno:

- con gara informale o con procedura aperta anche per procedure ricadenti nelle fasce A;
- con procedura aperta per interventi ascrivibili alle fasce B

E' consentito inoltre al Responsabile del servizio competente alla spesa provvedere ad invitare un numero di operatori economici superiore a quello indicato nelle tabelle sopra riprodotte.

Restano soggette ad una disciplina speciale i servizi di cui al successivo art. 26.

Art. 17 Modalità di affidamento Fascia "A"

1. Nelle ipotesi contemplate in fascia "A" l'affidamento diretto è ammesso nel rispetto dei principi di specializzazione e, ove siano presenti sul mercato più imprese, di rotazione.

2. L'affido diretto è comunque preceduto dalla verifica sulla congruità del prezzo offerto; la verifica sulla congruità viene effettuata utilizzando gli strumenti indicati nella prima parte dell'art 21.

3. Nella determina con cui si dispone l'affidamento diretto viene conservata la documentazione attestante l'espletata indagine di mercato.

4. Si rinvia agli artt. 19 e 20 del presente Regolamento per quanto attiene alla rotazione fra operatori economici.

Art. 18 Modalità di affidamento Fascia "B"

1. Nelle ipotesi e per valori riportati nella fascia " B" della Tabella riprodotta nell'art. 16 si procede all'affidamento a seguito di gara informale, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione (per la rotazione si veda infra).

2. Gli operatori economici da invitare sono individuati sulla base:

* di indagini di mercato;

* ovvero tramite elenchi di operatori economici costituiti con provvedimento dirigenziale.

3. I nominativi dei concorrenti invitati, per ovvie ragioni legate alla segretezza e serietà dell'offerta, non sarà suscettibile di accesso se non nei termini indicati dall'art. 13 del D.lgs. 163/06.

4. La lettera di invito, da inoltrare tramite fax, posta elettronica o posta elettronica certificata, ha il contenuto minimo fissato dall'art. 334 D.P.R. 207/10.

La lettera di invito e' corredata dal Duvri o dai piani di Sicurezza di cui all'art 131 del D.lgs. 163/06, nel caso di lavori, se redatti.

5. Gli operatori economici invitati producono le offerte entro un termine congruo, di norma e possibilmente non inferiore a 15 giorni liberi e consecutivi, decorrenti dalla data di trasmissione.

Nel caso di urgenza (l'urgenza deve essere motivata) il termine di giorni 15 è ridotto a giorni 7.

Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte, il Responsabile Unico del Procedimento tiene conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte.

6. La valutazione delle offerte presentate verrà fatta in ottemperanza con le prescrizioni contenute nell'art. 283 del D.P.R. 207/10; le operazioni di gara sono riassunte succintamente in apposito verbale.

Individuata la migliore offerta si procederà alla valutazione sulla congruità del prezzo prevista dall'art. 22 che segue.

Il Responsabile del servizio competente procede all'individuazione dell'affidatario mediante determinazione (aggiudicazione definitiva non efficace).

Art. 19 Principio di rotazione

1. Ciascun Responsabile del servizio - per il servizio di competenza – stabilisce con proprio provvedimento le forme attraverso le quali dare attuazione al principio di rotazione negli affidamenti diretti e nelle gare informali.

E' fatto salvo quanto disposto dal successivo art 20 in merito alle deroghe al principio di rotazione

Art 20 Deroghe al principio di rotazione

1. Si può derogare all'applicazione del principio di rotazione a fronte di:

a) particolari settori in cui il numero degli operatori economici in possesso dei richiesti requisiti sia talmente esiguo da non raggiungere la soglia minima dei soggetti invitabili alle procedure di consultazione; in tal caso possono essere invitati soggetti già selezionati in precedenti procedure di consultazione o di affidamento diretto per la medesima fornitura di beni o servizi;

b) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene o di esecuzione del servizio da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);

c) servizi o beni relativi a particolari forniture, attività che, se fornite o eseguite da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;

d) ragioni di urgenza, legate a situazioni o ad eventi che non permettano l'espletamento di procedure di consultazione e che determinino la necessità di fare ricorso a soggetti di comprovata affidabilità.

Art. 21 Valutazione di congruità. Prezzi di riferimento

1. La verifica di congruità, in ottemperanza con quanto prescritto dal Dpr 207/10, è effettuata dalla Stazione appaltante attraverso, alternativamente:

- indagini di mercato (richiesta minima di 3 preventivi);

- i costi standardizzati determinati dall'Osservatorio dei Contratti pubblici;

- i prezzi ed i listini di beni e servizi determinati rispettivamente dalla Regione Sardegna;

- eventuali rilevazioni statistiche dei prezzi di mercato curate dall'ISTAT;

- ogni altro elemento di conoscenza.

2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma che precede, l'Amministrazione può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico.

3. Qualora le procedure di rilevazione evidenzino che l'offerta risulti "non congrua" l'Amministrazione procederà, per iscritto, alla richiesta di giustificazioni.

L'Amministrazione potrà provvedere altresì con audizioni personali che verranno, in questo caso, debitamente verbalizzate.

Titolo IV Esecuzione forniture e servizi

Art. 22 Subappalto

1. E' ammesso il subappalto nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Codice dei contratti.

2. L'eventuale ricorso a sub-affidamenti è autorizzato nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di subappalto. Nei confronti del subappaltatore, secondo gli indirizzi forniti dal Responsabile del servizio competente alla spesa, vengono effettuate le verifiche previste dalla vigente normativa.

Art. 23 Gestione dell'esecuzione

1. In quanto compatibili con il singolo intervento affidato trovano applicazione gli artt. 303 e 309 del D.P.R. 207/10.

Art. 24 Procedura di verifica su forniture e beni

1. Il Direttore dell'esecuzione vigila sulla corretta esecuzione della prestazione oggetto di acquisizione in economia, verificando che essa sia eseguita in conformità con la lettera di invito, con i capitolati speciali di gara, il Duvri e con le disposizioni contrattuali.

2. Si redige - a seguito di verifica di conformità - attestato di regolare esecuzione.

L'attestazione dovrà essere emessa non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contenere gli elementi stabiliti nell'art. 325 D.P.R. 207/10.

3. E' obbligatoria la verifica di conformità in corso di esecuzione, qualora, per la natura della prestazione, la verifica non possa che effettuarsi nel corso dell'esecuzione della prestazione stessa; nei casi di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.

4. Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione (o attestazione di verifica in corso di esecuzione) si procede al pagamento delle somme dovute. Con il pagamento della somma a saldo il Responsabile Unico del Procedimento svincola la cauzione definitiva se a suo tempo costituita.

Per forniture e servizi inferiori ad euro 40.000,00 l'attestazione di regolare esecuzione è sostituita da apposizione sulla fattura, da parte del Direttore dell'esecuzione, di visto di regolarità dell'esecuzione medesima.

5. La liquidazione disposta dal Responsabile Unico del Procedimento deve riportare esplicitamente anche l'avvenuta verifica della regolare esecuzione di quanto richiesto.

Art. 25 Termini di pagamento

1. Al pagamento delle spese in economia si provvede nei termini indicati dal D.lgs. 231/02 salvo diversa disposizione contrattuale. L'emissione della fattura da parte dell'operatore economico affidatario dovrà avvenire in seguito alla verifica della conformità prevista nell'art. 25.

2. E' possibile procedere al pagamento solo a seguito della verifica della permanenza della regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria.

Si rinvia, espressamente, agli artt. 4,5,6 del D.P.R. 207/10.

3. In caso di pagamenti effettuati per stati di avanzamento verrà applicata la ritenuta prevista dal succitato art. 4 del D.P.R. 207/10.

4. Il Responsabile Unico del Procedimento verifica puntualmente la corresponsione di quanto dovuto al fornitore nei termini di pagamento previsti e, nei casi di superamento degli stessi, provvede a formalizzare e rendere nota all'interessato apposita giustificazione del ritardo.

Titolo V Disposizioni particolari sui servizi

Art. 26 Affidamento dei servizi (art. 252 D.P.R. 207/10)

1. I servizi di cui all'art. 252 del Dpr 207/10 – alla cui elencazione si rinvia – possono essere affidati ai sensi del presente Regolamento laddove l'importo dei servizi sia inferiore alla soglia di euro 100.000,00.

2. Possono essere altresì affidati in economia le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice ed agli articoli da 44 a 59 del D.P.R. n. 207/2010 sempre per importi inferiori alla soglia succitata.

3. L'affidamento, a personale esterno, dei servizi succitati avviene previa verifica presupposti di legittimità (art 90 comma 6 del D.lgs. 163/06 e art 48 comma 1 D.P.R. 207/10) La Stazione appaltante provvede alla verifica dei requisiti generali e speciali. L'affidatario deve risultare iscritto nell'albo professionale previsto dalla vigente normativa.

AFFIDAMENTO DIRETTO

4. Per importi inferiori alla soglia indicata dall'art.267 comma 10 del Dpr 207/10 è ammesso l'affidamento diretto.

L'affidamento diretto è, di norma, preceduto dalla richiesta di n. 3 preventivi.

I soggetti cui richiedere il preventivo sono individuati:

- previa indagine di mercato;
- attingendo ad elenchi di operatori economici allo scopo costituiti (si rinvia a quanto di seguito meglio precisato in tema di elenchi).

AFFIDAMENTO CON GARA

5. Per affidamenti di importo uguali o superiore alla soglia indicata dal comma 10 dell'art 267 del D.P.R. 207/10 ma inferiori ad euro 100.00,00 si rinvia alle prescrizioni di cui all'art. 267 (commi da 1 a 9) del D.P.R. 207/10.

ELENCHI DI PROFESSIONISTI

6. E' facoltà della Stazione appaltante procedere, con provvedimento del Responsabile del servizio del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio alla costituzione di elenchi di operatori economici in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel richiamato art. 267 D.P.R.207/10.

Nel caso in cui siano costituiti i predetti elenchi, gli operatori da invitare alla gara sono scelti attingendo dall'elenco medesimo.

Il Responsabile del servizio del Servizio LL.PP. e Patrimonio nel procedere, con proprio

provvedimento, alla costituzione degli elenchi definisce le modalità con le quali attuare il principio di "rotazione" sia nel caso di gara informale sia nel caso di richiesta dei tre preventivi per l'affidamento diretto.

Titolo V Disposizioni particolari sui Lavori

Art. 27 Subappalto

1. E' ammesso il subappalto nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Codice dei contratti.

2. L'eventuale ricorso a sub-affidamenti è autorizzato nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di subappalto. La Stazione appaltante effettua nei confronti del subappaltatore le verifiche previste dalla vigente normativa.

Art. 28 Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.

Art. 29 Affidamenti in economia complementari all'appalto

1. Nei casi sottoindicati, il ricorso ai lavori in economia ha carattere accessorio o complementare di opera o un lavoro eseguiti in appalto:

A) lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura di evidenza pubblica, nel limite di 200.000 Euro, disciplinati dall'art. 179 del D.P.R. 207/2010;

B) opere e provviste in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi nel contratto, purché ciò sia contemplato nel capitolato speciale e, quindi nel procedimento di evidenza pubblica, e sempre che nel quadro economico del progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia tra quelle a disposizione dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 16 e 178, comma 1, lett. a) del D.P.R. 207/2010;

C) lavori in economia non previsti in alcun modo nel contratto d'appalto e nel progetto e che il Responsabile del procedimento reputa necessari in corso d'esecuzione, da effettuarsi con l'accantonamento di cui all'art. 42, comma 3 lett. b), del D.P.R. 207/2010;

D) lavori autorizzati ai sensi dell'art 174 del D.P.R. 207/10 .

2. In tali casi, il Responsabile Unico del procedimento è lo stesso designato per l'originario contratto di appalto.

Art. 30 Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto

1. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.

2. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, i lavori ed i servizi individuati tra le tipologie di cui al presente Regolamento sono direttamente gestiti dal Responsabile Unico del procedimento.

3. Il Responsabile del servizio competente dispone, a seguito di apposita proposta del Responsabile Unico del Procedimento, l'acquisto dei materiali e il noleggio o dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento, seguendo le modalità procedurali definite per i servizi o le forniture.

4. Si può procedere con il sistema dei lavori in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento in cottimo, nel rispetto delle norme contenute nei precedenti articoli.

Art. 31 Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

1. Per i lavori eseguiti in economia, sia in cottimo che in amministrazione diretta, è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole contenute agli artt. da 203 a 210 del D.P.R. 207/2010; si procederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti, mentre il collaudo è escluso, essendo i lavori in economia contenuti entro l'importo di 200.000 Euro.

2. In caso di lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 Euro ed in caso di lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 Euro, il Certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con

l'apposizione del visto da parte del Direttore Lavori sulla fattura di spesa relativa al saldo.

Titolo VI Disposizioni finali

Art. 32 Interventi e somma urgenza

LAVORI

1. Ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2010, in tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal Responsabile Unico del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato e controfirmato dal Responsabile del servizio di Area. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

Lavori di somma urgenza

2. Ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, in circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, chi si reca prima sul luogo tra il Responsabile Unico del procedimento e/o il tecnico, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile Unico del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, e sempre che non si possa provvedere con affidatario diverso, si procede con l'ingiunzione prevista all'art. 163, comma 5, del D.P.R. 207/2010.

Il Responsabile Unico del procedimento, o il tecnico incaricato, compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile del servizio di Settore che controfirma la perizia e provvede ad assicurare la

copertura della spesa, e l'approvazione dei lavori da parte dell'organo competente.

Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo comunale, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

FORNITURE E SERVIZI

Interventi d'urgenza

3. Qualora ricorrano circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio possa comportare pericolo di danno a persone o cose e sia quindi richiesta l'immediata acquisizione di un bene o di un servizio, senza possibilità di adozione di altre misure cautelari comunque idonee ad evitare tale situazione di pericolo, il Responsabile del servizio competente alla spesa può ordinare l'acquisizione del bene o del servizio per importi inferiori alla soglia comunitaria, in deroga alle norme del presente Regolamento e nei limiti di quanto necessario a ripristinare condizioni di sicurezza.

Delle operazioni deve essere dato immediato avviso alla Giunta comunale.

Si prescinde in tali casi dal preliminare impegno di spesa.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sui lavori di somma urgenza contenute nell'art. 176 del D.P.R. 207/10.

4. Per tutti gli interventi di urgenza (lavori, servizi, forniture) valgono le eventuali disposizioni speciali previste da norme di legge.

Art. 33 Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni contenute

- nel Codice dei contratti
- nel D.P.R. 207/10
- nella legge regionale 5/2007
- nonché per i rapporti contrattuali quelle stabilite dal Codice Civile.

Art. 34 Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente Regolamento trova applicazione per gli interventi in economia la cui determinazione dirigenziale

- di affidamento (affidamento diretto)

- di indizione di gara (gara informale o procedura aperta) sia successiva all'entrata in vigore del Regolamento medesimo.

2. Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento sugli interventi in economia si intendono abrogate le disposizioni del Regolamento per l'esecuzione di forniture di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 19.11.2009.

TABELLA "A"
SERVIZI

- a) organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre, manifestazioni, mostre mercato, fiere, compreso il servizio di allestimento di strutture
- b) contratti di sponsorizzazione
- c) divulgazione di bandi di gara e di concorso
- d) servizi informativi e comunicati su stampa e su altri mezzi di informazione
- e) lavori di traduzione, copia e simili
- f) lavori di stampa, rilegatura, tipografia, litografia
- h) trasporti, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio
- i) spese di rappresentanza in occasione di feste nazionali, solennità civili, incontri di lavoro, convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre, manifestazioni, mostre mercato, fiere
- j) servizi informatici (consulenze, implementazione, realizzazione e personalizzazione software, assistenza, consultazione banche dati on-line di interesse dell'Ente, ecc.)
- k) locazione, leasing e manutenzione telefonia fissa e mobile
- l) locazione e manutenzione di server, terminali, personal computer, stampanti, macchine affrancatrici, software e materiale informatico di vario genere
- m) locazione, leasing e manutenzione di beni mobili ed arredi, fotocopiatrici, distruggi documenti, telefax, climatizzatori e attrezzature varie
- n) locazione e manutenzione di attrezzature tecniche, beni e mobili per mense e cucine
- o) servizi di pulizia ordinaria e straordinaria
- p) servizi di derattizzazione, disinfestazione e servizi analoghi
- q) spese per cure veterinarie a favore di animali randagi
- r) servizi di gestione, supporto e coordinamento di attività per infanzia, adolescenza, giovani, adulti, anziani
- s) servizi di custodia e sicurezza di beni mobili e immobili
- u) prestazioni di natura intellettuale, artistica e tecnica in genere
- v) servizi di progettazione e servizi connessi alla progettazione e alla realizzazione
- w) servizi connessi con la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro
- x) servizi di analisi di laboratorio

- y) servizi legali
- z) servizi assicurativi
- aa) organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento del personale
- bb) partecipazione del personale a corsi, convegni, congressi, indetti da enti, istituti ed amministrazioni
- cc) partecipazione di amministratori a convegni, congressi, seminari, tavole rotonde
- ee) servizi di manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature, macchinari e macchine
- ff) servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e analoghi)
- gg) servizi per la manutenzione di beni immobili e edifici di competenza comunale
- hh) servizi per edifici scolastici, culturali, impianti sportivi, per la ricreazione e il tempo libero, cimiteri comunali
- ii) servizi per gli impianti di pubblica illuminazione
- jj) servizi per piantumazioni su aree stradali, piazze e giardini pubblici
- kk) servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria su autoveicoli, autocarri, motoveicoli e automezzi in genere
- ll) servizi di cui all'art. 252 Dpr 207/10, attinenti l'architettura e ingegneria
- mm) verifiche progettuali
- nn) servizi occorrenti allo svolgimento delle operazioni inerenti l'effettuazione delle consultazioni elettorali
- oo) servizi di affissione
- pp) servizi locazioni e ricoveri temporanei presso strutture private;
- qq) servizi per la gestione di attività culturali
- rr) servizi di restauro di materiale librario, archivistico e documentario
- ss) servizi connessi alle attività della biblioteca e degli archivi

BENI

- a) acquisto di libri, riviste, giornali, materiale multimediale e audiovisivo, pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici
- b) acquisto macchine fotografiche, pellicole fotografiche, sviluppo e stampa fotografie
- c) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi
- d) acquisto di vestiario per il personale
- e) acquisto e manutenzione di tendaggi, bandiere, fasce e gonfaloni
- f) acquisto di cancelleria, stampe, copie da elaborati grafici, stampati e modulistica in genere

g) acquisto di mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio
 h) acquisto di carta xerografica, da plotter, di stampati, registri e moduli cartacei in genere
 i) acquisto, di server, terminali, personal computer, stampanti, software e materiale informatico di vario genere
 j) acquisto telefonia fissa e mobile
 k) locazione di beni immobili
 l) acquisto, di beni mobili ed arredi, fotocopiatrici, distruggi documenti, telefax, climatizzatori, e attrezzature varie
 m) acquisto, di attrezzature tecniche, beni e mobili per mense e cucine
 n) acquisto di materiali e prodotti di pulizia
 o) acquisto beni per igiene della persona
 p) fornitura di bevande e derrate alimentari ed erogatori di cibi e/o bevande
 q) forniture di medicinali, prodotti parafarmaceutici e sanitari
 r) acquisto di beni per la gestione delle farmacie comunali
 s) acquisto e noleggio di beni e materiale di ricambio per riparazioni e manutenzioni, ordinarie e straordinarie, di autoveicoli, autocarri, motoveicoli e automezzi in genere
 t) acquisto di carburanti, combustibili e lubrificanti
 u) acquisto di prodotti combustibili da riscaldamento
 v) acquisto di attrezzature tecniche, materiali per la manutenzione di beni immobili e edifici di competenza comunale
 w) acquisto di attrezzature, materiali (compresa la segnaletica stradale) per la manutenzione e l'arredo di strade e aree a verde
 x) acquisto e noleggio di arredi, attrezzature tecniche, beni per attività ed edifici scolastici, culturali, sportivi, di ricreazione e il tempo libero, per cimiteri comunali
 y) acquisto di beni per gli impianti di pubblica illuminazione
 z) acquisto di beni per piantumazioni su aree stradali, piazze e giardini pubblici
 aa) acquisto di cibi e alimenti per il sostentamento di animali randagi
 bb) acquisto di beni occorrenti all'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre, manifestazioni, mostre mercato
 cc) acquisto di beni occorrenti allo svolgimento delle operazioni inerenti l'effettuazione delle consultazioni elettorali

dd) acquisto di autoveicoli, autocarri, motoveicoli e automezzi in genere
 ee) acquisto e noleggio di beni occorrenti per la gestione di attività varie degli uffici comunali
 ff) acquisto di beni funzionali alla gestione delle attività inerenti la biblioteca e gli archivi

LAVORI

a) tutti i lavori e le somministrazioni rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché la riparazione, ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed attrezzature comunali, purché l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarli tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli articoli 55, 121, 122 del D.Lgs. n. 163/06.

Si individuano i seguenti ambiti di intervento:

BENI IMMOBILI quali, in via esemplificativa e non esaustiva:

- sede comunale
- edifici scolastici
- biblioteche
- centri socio-assistenziali e laboratori
- impianti sportivi e per il tempo libero
- immobili comunali adibiti ad attività produttive
- cimiteri comunali
- ed in genere tutti gli immobili, accessori e pertinenze appartenenti al patrimonio comunale, nonché quelli posseduti o su cui si agisce a qualunque legittimo titolo. Rientrano in tale ambito anche tutti gli interventi posti in essere per l'esecuzione di ordinanze di demolizione di manufatti abusivi.

OPERE ED IMPIANTI quali, in via esemplificativa e non esaustiva:

- strade e piazze comunali
- reti fognanti, impianti di depurazione e acquedotti
- acquisto e manutenzione dei cartelli indicatori e di segnaletica stradale, verticale e orizzontale
- impianti di illuminazione
- impianti per la distribuzione del gas, impianti termici, idrico sanitari, di condizionamento ed elettrici a servizio degli immobili comunali

- lavori nel verde pubblico
- in genere tutte le opere, i manufatti e gli impianti di ogni tipo di proprietà comunale.

b) manutenzione ordinaria e/o straordinaria di opere e impianti, negli ambiti di riferimento sopra indicati.

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza. Si tratta dei lavori o servizi e connesse somministrazioni riferiti a qualunque opera, impianto o infrastruttura, finalizzati a rimuovere condizioni di non sicurezza per la collettività o per determinate categorie di cittadini, determinatesi a seguito di eventi imprevisti e quindi non fronteggiabili con gli interventi programmabili.

Rientrano in tale ambito tutti gli interventi da realizzarsi esercitando il potere sostitutivo dell'Ente in caso di inottemperanza del privato proprietario alle prescrizioni delle ordinanze contingibili e urgenti.

d) lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento della procedura di gara, da eseguirsi negli ambiti di intervento indicati per la lett. A.

e) lavori necessari per la compilazione dei progetti, individuati nelle seguenti tipologie: scavi, demolizioni, prove penetrometriche, sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere.

